Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 73 del 5 Dicembre 2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si rimette in allegato: il Comunicato Ufficiale nr.114/AA del 29 novembre 2018 pubblicato dalla F.I.G.C., inerente provvedimento disciplinare a carico di: JOSEPH RENDA, tesserato nella stagione sportiva 2016/2017 in qualità di allenatore per la Società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO e nella stagione sportiva 2017/2018 in qualità di consigliere per la Società A.S.D. PRASAR.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 3 dicembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 16 della Società A.S.D. CAPO VATICANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 63 del 15.11.2018 (squalifica del calciatore SURACE Diego fino al 14/11/2019- La sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;
ritenuto che dalle stesse dichiarazioni rese da direttore di gara non risulta essere stata raggiunta con sufficiente grado di sicurezza la prova che l'autore del gesto violento sia stato il calciatore Sorace Diego;
ritenuto che la Società reclamante ha affermato che il gesto è stato commesso dal collaboratore di linea di parte Sig. Filippo Cotroneo, comunque in modo casuale;

P.Q.M.

revoca la squalifica a carico del calciatore SURACE Diego;
revoca per effetto la misura amministrativa ex art.16 comma 4bis del C.G.S.;
rimette gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di conseguenza a carico di Filippo Cotronei;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr. 18 della Società A.S.D. DELIESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 63 del 15.11.2018 (squalifica del calciatore BATTISTA Giovanni fino al 14/11/2019).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il gesto è stato volontario, ma posto in essere nel contesto di una vibrata protesta del calciatore Battista Giovanni, tanto che non vi è stata alcuna conseguenza;
che dalla dinamica e dalla mancanza di ogni conseguenza nonché dal contesto in cui è stato compiuto il gesto, il fatto deve essere inquadrato fra gli atti di protesta violenta senza conseguenze e, pertanto, la sanzione deve essere ridotta;

P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore BATTISTA Giovanni fino al 14 MAGGIO 2019 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.19 del Signor FREGOLA Roberto (Soc.U.S.D. Real Catanzaro 1969)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.3 Amatori del 15.11.2018 (squalifica fino al 13/4/2019).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
atteso che il ricorrente nega di avere colpito l'arbitro con una pallonata e di aver proferito parole offensive nei confronti dell'arbitro;
ritenuto che le argomentazioni addotte non possono inficiare quanto risultante dagli atti ufficiali, che costituisce prova privilegiata;
considerato, tuttavia, che dovendosi inquadrare la fattispecie in un atto di modesta violenza nei confronti dell'arbitro, pertanto, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore FREGOLA Roberto fino al 15 FEBBRAIO 2019 e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Joseph RENDA avente ad oggetto la seguente condotta:

  JOSEPH RENDA, allenatore di base, codice 104.538, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, comma 1 e 35, commi 1 e 3 del nuovo Regolamento per il Settore Tecnico, giusto comunicato ufficiale n° 69 del 13/06/2018, e in riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D con Comunicato Ufficiale n° 84, punto A, pubblicato il 12 Agosto 2016, nonché articolo 94, comma 1, punto A, delle N.O.I.F., per avere, nella stagione sportiva 2016/2017, pattuito con la società Asd Due Mari Tiriolo, quale tecnico responsabile della prima squadra - partecipante al campionato di seconda categoria organizzato dal Comitato Regionale Calabria, un premio di tesseramento annuale di Euro 2.800,00, dunque, superiore al massimale fissato dalla richiamata normativa in Euro 2.500,00; nonché, nella stagione sportiva 2017/2018 svolto attività dirigenziale (e, quindi, diversa dalle proprie attribuzioni) a favore della società Asd Prasar, mediante il suo tesseramento intervenuto in data 21/11/2017 con la qualifica di consigliere, in assenza della necessaria sospensione dall'albo di sua appartenenza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Joseph RENDA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Joseph RENDA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina